



DELIBERAZIONE n. 224/2022 DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: approvazione dello schema del contratto di costituzione di diritti reali da stipulare con Inwit spa al fine di consentire a questa la realizzazione di un'antenna telefonica in località Fortini, sul C.C. Ragoli II.

Il giorno **20.10.2022** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i signori:

- > Cerana Luca, Presidente;
- > Simoni Cristian, Vicepresidente;
- > Bolza Daniele;
- > Leonardi Emanuela.
- > Bertolini Onorio.

Risultano assenti i signori: Pretti Daniela (giustificata)

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: approvazione dello schema del contratto di costituzione di diritti reali da stipulare con Inwit spa al fine di consentire a questa la realizzazione di un'antenna telefonica in località Fortini, sul C.C. Ragoli II.

Con la deliberazione n. 16/2022 l'Assemblea Generale ha deciso di costituire i tre diritti reali di seguito descritti al fine di consentire ad Inwit spa, con sede a Milano, la realizzazione di un'antenna telefonica in località Fortini, sul C.C. Ragoli II, come richiesto da detta impresa (prot. 2869/2020) e sulla base del progetto inviato dalla richiedente (prot. 182/2022) ed approvato dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della P.A.T. con le determinazioni n. 43, 45 e 46 del 21 gennaio 2022:

- a) un diritto di superficie a favore di Inwit spa sulla neo p.f. 34/4 C.C. Ragoli II, di 60 m², individuata con il tipo di frazionamento n. 2489/2022;
- b) una servitù di passo a piedi e con mezzi a carico della p.f. 34/1 C.C. Ragoli II ed a favore della costruzione che sarà realizzata da Inwit spa sulla neo p.f. 34/4 C.C. Ragoli II, specificando che il tracciato della servitù è individuato nella planimetria allegata al provvedimento assembleare (tracciato largo 2,5 m e lungo 950 m, per una superficie complessiva di 2.375 m²);
- c) una servitù di elettrodotto interrato a carico della p.f. 34/1 C.C. Ragoli II ed a favore della costruzione che sarà realizzata da Inwit spa sulla neo p.f. 34/4 C.C. Ragoli II, specificando che il tracciato della servitù è individuato nella medesima planimetria allegata al provvedimento assembleare (tracciato largo 1,0 m e lungo 186 m, per una superficie complessiva di 186 m²).

Il periodo di efficacia dei tre diritti reali è stato stabilito dall'Assemblea Generale in venti anni a partire dalla sottoscrizione del relativo contratto

I corrispettivi dei tre diritti reali sono stati stabiliti dall'Assemblea Generale, sulla base dei valori stimati dal geom. Innocente Paletti nella perizia del 29 marzo 2022 (prot. 662/2022). Peraltro, per un errore materiale nel provvedimento assembleare i corrispettivi delle due servitù sono stati calcolati in modo errato: conseguentemente, il Comitato Amministrativo, con la deliberazione n. 214/2022, ha rettificato in via d'urgenza ed ai sensi dell'art. 11 dello Statuto la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2022 come di seguito indicato:

- > il canone annuo complessivo della servitù di passo è pari a 712,50 €, in quanto nella perizia sopra citata il canone annuo unitario per tale diritto reale è stato stimato in 0,30 €/m²;
- > il canone annuo complessivo della servitù di elettrodotto è pari a 124,62 €, in quanto nella perizia sopra citata il canone annuo unitario per tale diritto reale è stato stimato in 0,67 €/m².

Invece, il canone annuo complessivo del diritto di superficie è stato indicato correttamente nel provvedimento assembleare, ossia 14.700,00 €, importo stimato dal geom. Paletti.

Pertanto, la somma dei canoni annui complessivi derivanti dai tre diritti reali costituiti con detta deliberazione assembleare risulta pari a 15.537,12 €.

La deliberazione n. 214/2022 dovrà essere ratificata dall'Assemblea Generale entro novanta giorni dalla sua adozione (ossia entro il 21 dicembre 2022), ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

Con la medesima deliberazione n. 16/2022 l'Assemblea Generale ha sospeso, sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005, il vincolo di uso civico sulla neo p.f. 34/4 C.C. Ragoli II per il periodo di efficacia del diritto di superficie (ossia venti anni) ed ha chiesto a tal fine l'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., unitamente al nulla osta alla costituzione delle due servitù (in relazione alle quali non ha ritenuto opportuno sospendere il vincolo di uso civico, non limitando in alcun modo i diritti dei regolieri).

Con la determinazione n. 10846 del 10 ottobre 2022 (prot. 2354/2022) il Servizio Autonomie Locali della P.A.T. ha autorizzato la sospensione del vincolo di uso civico sulla neo p.f. 34/3 oggetto del diritto di superficie ed ha dato il proprio nulla osta alla costituzione delle due servitù.

Pertanto, ora risulta possibile stipulare il contratto con Inwit spa per la costituzione dei tre diritti reali sopra descritti: a tal fine, nei giorni scorsi è stato definito lo schema contrattuale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (privo dei relativi allegati).

In detto schema è previsto che il canone annuo complessivo per i tre diritti reali, pari a 15.537,12 €, dovrà essere pagato da Inwit spa entro trenta giorni dopo l'inizio dell'annualità di riferimento, con bonifico bancario. A partire dal 2023 detto canone annuo complessivo sarà aggiornato annualmente applicando il 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT per il periodo compreso tra il giugno dell'anno corrente e lo stesso mese dell'anno precedente (solo qualora tale variazione sarà positiva).

In aggiunta ai canoni annui sopra indicati Inwit spa dovrà rimborsare alla Comunità delle Regole 2.348,00 € per le spese sostenute per la redazione della perizia di stima del geom. Paletti (2.310,00 €, corrispettivo previsto nella deliberazione di incarico n. 35/2022) e per l'emissione del certificato di destinazione urbanistica relativo alla neo p.f. 34/3 da parte del Comune di Tre Ville (32,00 € per marche da bollo e 6,00 e per diritti di segreteria), documento che sarà rilasciato nei prossimi giorni.

Il contratto dovrà essere stipulato con scrittura privata autenticata da notaio e tutte le spese contrattuali (imposte di registro e di bollo, diritti di rogito notarili, etc.) saranno a carico di Inwit spa.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- > udita la relazione sopra riportata;
- > esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- ➤ vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- ➤ vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- ➤ visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- ➤ visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- ➤ vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 3/2022 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022" nonché le successive variazioni;
- ➤ rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la stipula del contratto in questione già nei prossimi giorni;
- ➤ acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e alla regolarità contabile, entrambi espressi dal Segretario, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2022, lo schema del contratto di costituzione di diritti reali allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (privo dei relativi allegati) da stipulare con Inwit spa al fine di consentire a questa la realizzazione di un'antenna telefonica in località Fortini, sul C.C. Ragoli II, incaricando di tale sottoscrizione il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, autorizzando le modifiche marginali dello schema approvato ritenute necessarie e che non mutino la sostanza del rapporto contrattuale ed evidenziando che detto contratto dovrà essere stipulato con scrittura privata autenticata da un notaio, con spese a totale carico di Inwit spa;
- 2. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
- 3. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la stipula del contratto in questione già nei prossimi giorni;
- 4. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

pag. 1 di 13	della realizzazione di detta antenna telefonica, specificando che il valore	di un diritto di superficie di durata ventennale a favore di Inwit spa al fine	propria disponibilità di massima ad IQT Consulting spa alla costituzione	b) che con nota del 10 novembre 2020 la Comunità delle Regole ha dato la	necessarie sarebbero stati ad esclusivo carico di Inwit spa;	realizzazione di tale infrastruttura e l'ottenimento delle autorizzazioni	Campiglio, nel Comune di Tre Ville (TN), specificando che la	sua proprietà situato sul C.C. Ragoli II, in località Fortini a Madonna di	l'autorizzazione all'installazione di un'antenna telefonica su terreno di	ha chiesto alla Comunità delle Regole nell'interesse di Inwit spa	a) che con nota del 27 ottobre 2020 IQT Consulting spa, con sede a Rovigo,	Premesso:	come "Inwit spa".	nato a () il di seguito indicata anche solo	rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig.	con sede a Milano, Via Gactano Negri n. 1, c.f, legalmente	> Infrastrutture Wireless Italiane spa, in forma abbreviata Inwit spa,	Amministrativo n. 224/2022;	delle Regole", in esecuzione della deliberazione del Comitato	(TN) il 22 febbraio 1972, di seguito indicata anche solo come "Comunità	rappresentata dal Presidente, geom. Luca Cerana, nato a Tione di Trento	Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente	> Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN),	Il giorno ottobre 2022, tra le parti di seguito indicate:	CONTRATTO DI COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI	ALLEGATO allo delib. 224/002 del 20.10.2022 del Comitato Aministro Ministro Cinseppe Steph
pag. 2 di 13	telefonica in località Fortini a Madonna di Campiglio, nel Comune di Tre	realizzazione, da parte di Inwit spa medesima, di una nuova antenna	rappresentata, accetta, i diritti reali di seguito descritti al fine della	costituisce a favore di Infrastrutture Wireless Italiane spa, che, come sopra	La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata,	art. 1 – Oggetto	tra le parti, come sopra costituite, si convicne e si stipula quanto segue.	e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto,	Tutto ciò premesso	deliberazione n. 224/2022, ha approvato lo schema del presente contratto.	f) che il Comitato Amministrativo della Comunità delle Regole, con la	214/2022), ha approvato la costituzione dei diritti reali di cui sopra;	in via d'urgenza dal Comitato Amministrativo con la deliberazione n.	della Comunità delle Regole, con la deliberazione n. 16/2022 (rettificata	e) che, a seguito degli accordi intercorsi tra le parti, l'Assemblea Generale	manutenzione dell'impianto);	servitù di passo a piedi e con mezzi (al fine della realizzazione e	elettrodotto interrato (per l'alimentazione elettrica dell'impianto) e di una	telefonico le parti hanno concordato la costituzione di una servitù di	d) che, oltre al diritto di superficie di cui sopra, per l'esercizio dell'impianto	comune accordo tra le parti, a seguito di alcuni sopralluoghi;	c) che la posizione precisa dell'area in questione è stata individuata di	Inwit spa;	specializzato e che tutte le spese contrattuali sarebbero state a carico di	del diritto di superficie avrebbe dovuto essere stimato da un tecnico	ARIO Steffini

pag. 3 di 13	sciabile, detta servitù di passo dovrà essere esercitata dal fondo dominante	Peraltro, poiché l'antenna telefonica sarà realizzata all'interno di un'area	con forte pendenza.	modo, lo stato attuale del fondo servente, in parte costituito da un pascolo	Per l'esercizio di detta servitù Inwit spa non potrà modificare, in alcun	di superficie di cui sopra.	realizzata da Inwit spa sulla neo p.f. 34/4 C.C. Ragoli II in virtù del diritto	allegata sub A al presente contratto ed a favore della costruzione che sarà	C.C. Ragoli II, come individuata con la medesima planimetria di servitù	c) servitù di passo a piedi e con mezzi a carico di 2.375 m² della p.f. 34/1	posato ad una profondità di almeno 1 m;	un singolo cavidotto interrato con diametro non superiore a 200 mm e	La servitù di elettrodotto sarà esercitata da Inwit spa mediante la posa di	II in virtù del diritto di superficie di cui sopra;	costruzione che sarà realizzata da Inwit spa sulla neo p.f. 34/4 C.C. Ragoli	presente contratto quale parte integrante e sostanziale ed a favore della	Ragoli II, come individuata con la planimetria di servitù allegata sub A al	b) servitù di elettrodotto interrato a carico di 186 m² della p.f. 34/1 C.C.	Catasto di Tione di Trento il 27 giugno 2022);	con il tipo di frazionamento n. 2489/2022 approvato dall'Ufficio del	carico della neo p.f. 34/4 C.C. Ragoli II, di 60 m² (immobile individuato	a) diritto di superficie, inclusa la facoltà di costruire sopra e sotto il suolo, a	la determinazione n. 46 del 21 gennaio 2022:	Protezione dell'Ambiente (A.P.P.A.) della Provincia Autonoma di Trento con	Ville (TN) come da progetto approvato dall'Agenzia Provinciale per la	
pag. 4 di 13	denominate nonché predisporre gli atti catastali e tavolari necessari.	necessarie (edilizie, urbanistiche, ambientali, commerciali, etc.), comunque	spa, la quale dovrà acquisire, a proprie cura e spese, tutte le autorizzazioni	La realizzazione della nuova antenna telefonica sarà a totale carico di Inwit	servitù.	Inwit spa o dal soggetto terzo da questa autorizzato ad esercitare la	meccanici o per altre ragioni, dovranno essere immediatamente riparati da	erboso) arrecati nell'esercizio della servitù di passo, per l'uso di mezzi	In ogni caso, eventuali danni al fondo servente (in particolare al cotico	con mezzi.	successivo) la servitù di passo potrà essere esercitata sia a piedi che	> durante il periodo estivo (indicativamente, dall'1 maggio al 31 ottobre	specifica autorizzazione di Funivie Madonna di Campiglio spa;	adatti allo scopo (gatto delle nevi o motoslitta) comunque previa	successivo) la servitù di passo potrà essere esercitata anche con mezzi	delle piste da sci (indicativamente, dall'1 novembre al 30 aprile	dell'antenna telefonica non prevedibili, durante il periodo di esercizio	> eccezionalmente, al fine di effettuare manutenzioni straordinarie	gestisce le piste da sci e gli impianti di risalita della località;	autorizzazione di Funivie Madonna di Campiglio spa, soggetto che	passo potrà essere esercitata esclusivamente a piedi e previa specifica	(indicativamente, dall'1 novembre al 30 aprile successivo) la servitù di	> di norma, durante il periodo di esercizio delle piste da sci	pubblico e delle piste da sci" e con le seguenti modalità:	nel rispetto della L.P. 7/1987 "Disciplina delle linee funiviarie in servizio	

pag. 5 di 13	nonché la predisposizione dei relativi atti catastali e tavolari.	necessarie, comunque denominate, per la rimozione dell'antenna telefonica	Saranno a carico di Inwit spa anche l'ottenimento di tutte le autorizzazioni	nonché ripristinare perfettamente i luoghi (inclusa la semina dell'erba).	(inclusa l'asportazione dei plinti in calcestruzzo e di tutti gli altri materiali)	rimuovere l'antenna telefonica e tutti gli impianti e manufatti ad essa afferenti	Regole. Conseguentemente, Inwit spa, a proprie cura e spese, dovrà	aree in questione ritorneranno nel pieno possesso della Comunità delle	scadenza di detto termine i tre diritti reali sopra costituiti si estingueranno e le	Fatta salva la possibilità di una proroga concordata per iscritto tra le parti, alla	odierna, ossia fino al 2042.	I tre diritti reali sopra costituiti avranno efficacia per venti anni dalla data	art. 2 – Periodo di efficacia e recesso anticipato	predisposizione dei relativi atti catastali e tavolari.	comunque denominate, per la rimozione dell'antenna telefonica nonché la	carico di Inwit spa anche l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie,	ripristinare perfettamente i luoghi (inclusa la semina dell'erba). Saranno a	l'asportazione dei plinti in calcestruzzo e di tutti gli altri materiali) nonché	l'antenna telefonica e tutti gli impianti e manufatti ad essa afferenti (inclusa	di detta clausola risolutiva Inwit spa, a proprie cura e spese, dovrà rimuovere	Cod.Civ., di cui potrà valersi la Comunità delle Regole. In caso di attivazione	tale divieto costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456	risulta essenziale per la Comunità delle Regole, l'eventuale trasgressione di	dall'A.P.P.A. con il provvedimento sopra citato: poiché detta condizione	L'antenna telefonica non potrà avere altezza superiore a quella autorizzata
pag. 6 di 13	c) per la servitù di passo a piedi e con mezzi un canone annuo di 712,50 €.	b) per la servitù di elettrodotto interrato un canone annuo di 124,62 €;	a) per il diritto di superficie un canone annuo di 14.700,00 €;	noto ad entrambe le parti e dalle stesse accettato:	asseverata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Tione di Trento, documento	indicati dal geom. Innocente Paletti nella perizia di stima del 29 marzo 2022,	dalle parti, di comune accordo, come di seguito indicato, sulla base dei valori	I corrispettivi per la costituzione dei diritti reali sopra descritti sono stabiliti	art. 3 – Corrispettivi	nonché la predisposizione dei relativi atti catastali e tavolari.	necessarie, comunque denominate, per la rimozione dell'antenna telefonica	Saranno a carico di Inwit spa anche l'ottenimento di tutte le autorizzazioni	nonché ripristinare perfettamente i luoghi (inclusa la semina dell'erba).	(inclusa l'asportazione dei plinti in calcestruzzo e di tutti gli altri materiali)	rimuovere l'antenna telefonica e tutti gli impianti e manufatti ad essa afferenti	In conseguenza di tale recesso, Inwit spa, a proprie cura e spese, dovrà	dovuto.	preavviso, la Comunità delle Regole restituirà ad Inwit spa quanto non	successiva al pagamento del canone annuo complessivo relativo al periodo di	e dovrà pagare il relativo canone: qualora la comunicazione di recesso fosse	preavviso Inwit spa potrà continuare ad esercitare i diritti reali sopra costituiti	delle Regole con un preavviso di almeno sei mesi. Durante il periodo di	indicato senza alcuna penale, comunicando la propria decisione alla Comunità	contratto Inwit spa potrà recedere anticipatamente rispetto al termine sopra	Dopo che siano trascorsi cinque anni dalla sottoscrizione del presente

pag. 7 di 13	delle Regole 2.348,00 € quale rimborso una tantum di spese sostenute per la	In aggiunta ai canoni annui sopra indicati Inwit spa riconosce alla Comunità	dell'inadempimento di Inwit spa.	delle iscrizioni relative ai diritti reali sopra costituiti, a causa	delle Regole potrà chiedere legittimamente la cancellazione dal libro fondiario	luoghi (inclusa la semina dell'erba). Inoltre, in tale evenienza la Comunità	in calcestruzzo e di tutti gli altri materiali) nonché il perfetto ripristino dei	tutti gli impianti e manufatti ad essa afferenti (inclusa l'asportazione dei plinti	chiedere legittimamente ad Inwit spa la rimozione dell'antenna telefonica e di	valersi la Comunità delle Regole. Conseguentemente, quest'ultima potrà	clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art 1456 Cod. Civ. di cui potrà	Il mancato pagamento di un intero canone annuo complessivo costituirà	spread del 2,00%, senza necessità di costituzione in mora.	entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, maggiorato di uno	pagato di un interesse di mora pari all'Euribor360 a sei mesi, rilevato alla data	sopra indicato comporterà, per Inwit spa, il pagamento sull'importo non	Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone annuo complessivo	precedente (solo qualora tale variazione fosse positiva).	periodo compreso tra il giugno dell'anno corrente e lo stesso mese dell'anno	consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT per il	annualmente applicando il 100% della variazione dell'indice dei prezzi al	A partire dal 2023 detto canone annuo complessivo sarà aggiornato	l'inizio dell'annualità di riferimento, con bonifico bancario.	essere pagato da Inwit spa alla Comunità delle Regole entro trenta giorni dopo	Il canone annuo complessivo per i tre diritti reali, pari a 15.537,12 €, dovrà
pag. 8 di 13	dell'art. 1490 Cod.Civ.;	ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ai sensi	b) di non aver rilevato vizi tali da renderli inidonei all'uso che intende farne	della determinazione del valore, e di accettarle integralmente;	a) di averne valutato accuratamente le caratteristiche e qualità, anche ai fini	sopra costituiti. Specificamente in relazione agli stessi Inwit spa dichiara:	ed il materiale godimento, con i connessi gravami ed utilità, dei diritti reali	Con effetto dalla data odierna sono trasferiti tra le parti il possesso giuridico	art. 5 – Disposizioni generali	presente atto.	Fondiario di Tione di Trento unitamente all'istanza tavolare concernente il	di cui sopra. Quest'ultimo provvedimento sarà presentato all'Ufficio del Libro	L.P. 6/2005, ed ha dato il proprio nulla osta alla costituzione delle due servitù	del 10 ottobre 2022, ha autorizzato tale sospensione, ai sensi dell'art. 15 della	Locali della Provincia Autonoma di Trento, con la determinazione n. 10846	costituito per il periodo di efficacia di tale dixitto e che il Servizio Autonomie	sulla neo p.f. 34/4 C.C. Ragoli II oggetto del diritto di superficie sopra	Generale, con la deliberazione n. 16/2022, ha sospeso il diritto di uso civico	sua proprietà, la Comunità delle Regole evidenzia che la propria Assemblea	In relazione all'uso civico, di cui alla L. 1766/1927, che grava gli immobili di	art. 4 – Uso civico	I corrispettivi ed il rimborso spese sopra indicati non sono soggetti all'i.v.a.	quietanza.	odierna mediante assegno circolare e di ciò la Comunità delle Regole rilascia	definizione del presente contratto: detto importo è stato versato in data

pag. 9 di 13	riguarda la neo p.f. 34/4 C.C. Ragoli II, oggetto del diritto di superficie	g.n. 3297/2/1983 a carico di parte della p.f. 34/1 C.C. Ragoli II non	➤ la servitù di tollerare costruzioni a 1,5 m dal confine intavolata sub	costituito, come riscontrabile nella relativa planimetria di servitù;	la neo p.f. 34/4 C.C. Ragoli II, oggetto del diritto di superficie sopra	carico di vari immobili tra cui la p.f. 34/1 C.C. Ragoli II non riguarda	➤ la servitù di passo a piedi e carraio intavolata sub g.n. 1520/2/1979 a	riscontrabile nella relativa planimetria di servitù;	Ragoli II, oggetto del diritto di superficie sopra costituito, come	tra cui la p.f. 34/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 34/3 C.C.	telefoniche intavolata sub g.n. 1520/1/1979 a carico di vari immobili	➤ la servitù di impianto ed installazione di costruzioni di apparecchiature	sopra costituito;	della neo p.f. 34/3 C.C. Ragoli II, oggetto del diritto di superficie	planimetria di servitì, tale diritto reale sarà intavolato anche a carico	1898, non è più esercitata da molti anni: peraltro, non esistendo una	carico di vari immobili tra cui la p.f. 34/1 C.C. Ragoli II, risalente al	➤ la servità di erogazione d'acqua intavolata sub verbale 3/2/1960 a	precisa quanto segue:	Specificamente, in relazione al diritto di superficie sopra costituito,	o evizione totale o parziale.	diritti di terzi in genere e promette le garanzie di legge in caso di molestie	personali a favore di terzi, privilegi generali o speciali, anche fiscali, e	a) garantisce l'inesistenza di diritti reali, comprese le ipoteche, oneri, diritti	Inoltre, in relazione ai medesimi diritti, la Comunità delle Regole:
pag. 10 di 13	diritto di superficie sopra costituito, come riscontrabile nella relativa	C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 34/4 C.C. Ragoli II, oggetto del	quella legale intavolata sub g.n. 2011/1/2013 a carico della p.f. 34/1	➤ la servitù di tollerare costruzioni a distanza dal confine inferiore a	nella relativa planimetria di servitì;	oggetto del diritto di superficie sopra costituito, come niscontrabile	34/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 34/4 C.C. Ragoli II,	intavolata sub g.n. 1639/4/2008 a carico di vari immobili tra cui la p.f.	> la servitù di tollerare l'apertura di luce, vedute, balconi e sporti	riscontrabile nella relativa planimetria di servitì;	Ragoli II, oggetto del diritto di superficie sopra costituito, come	tra cui la p.f. 34/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 34/4 C.C.	quella legale intavolata sub g.n. 1639/3/2008 a carico di vari immobili	➤ la servitù di tollerare costruzioni a distanza dal confine inferiore a	planimetria di servitì;	superficie sopra costituito, come riscontrabile nella relativa	II non riguarda la neo p.f. 34/4 C.C. Ragoli II, oggetto del diritto di	1943/3/2005 a carico di vari immobili tra cui la p.f. 34/1 C.C. Ragoli	> la servitù di linea telefonica sotterranea intavolata sub g.n.	come riscontrabile nella relativa planimetria di servitì;	34/4 C.C. Ragoli II, oggetto del diritto di superficie sopra costituito,	immobili tra cui la p.f. 34/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f.	➤ la servitù di acquedotto intavolata sub g.n. 747/4/1984 a carico di vari	(misura topografica "in piano") dal fondo dominante;	sopra costituito, in quanto detta neo p.f. è situata a circa 1,4 km

pag. 11 di 13	tal senso.	Cod.Civ., dispensando il conservatore tavolare da ogni responsabilità in	c) rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale di cui all'art. 2817, c. 1, n. 1),	presente contratto le norme del Codice Civile;	difformità rispetto alle qualità promesse o essenziali, si applichino al	essa noti; a tal riguardo le parti convengono che, in caso di vizi occulti o	b) presta ogni più ampia garanzia circa l'inesistenza di vizi occulti ma ad	come riscontrabile nella relativa planimetria di scrvitù;	34/4 C.C. Ragoli II, oggetto del diritto di superficie sopra costituito,	vari immobili tra cui la p.f. 34/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f.	➤ la servitù di via funicolare intavolata sub g.n. 2560/45/2021 a carico di	planimetria di servitti;	superficie sopra costituito, come riscontrabile nella relativa	non riguarda la neo p.f. 34/4 C.C. Ragoli II, oggetto del diritto di	intavolata sub g.n. 1215/51/2020 a carico della p.f. 34/1 C.C. Ragoli II	> la servitù di tollerare la costruzione di una passerella pedonale	costituito, come riscontrabile nella relativa planimetria di servitù;	neo p.f. 34/4 C.C. Ragoli II, oggetto del diritto di superficie sopra	1215/50/2020 a carico della p.f. 34/1 C.C. Ragoli II non riguarda la	➤ la servitù di passo a piedi e con mezzi intavolata sub g.n.	come riscontrabile nella relativa planimetria di servitù;	34/4 C.C. Ragoli II, oggetto del diritto di superficie sopra costituito,	vari immobili tra cui la p.f. 34/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f.	➤ la servitù di via funicolare intavolata sub g.n. 2006/9/2019 a carico di	planimetria di servitì;
pag. 12 di 13	fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza della realizzazione, della	reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potrà pervenire da terzi i quali	Inwit spa solleva e rende indenne fin d'ora la Comunità delle Regole da ogni	art. 6 – Responsabilità	intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti.	dichiarano che, alla data odierna, relativamente a detti immobili non sono	copia sub B al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, e	dall'Ufficio Tecnico del Comune di Tre Ville ottobre 2022 ed allegato in	destinazione urbanistica relativo alla p.f. 34/4 C.C. Ragoli II, rilasciato	Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001, le parti esibiscono il certificato di	presente contratto.	➢ di non essersi avvalse di un mediatore immobiliare per la conclusione del	circolare n emesso da;	spa alla Comunità delle Regole in data odierna, mediante assegno	> che il rimborso spese una tantum di cui all'art. 3 è stato pagato da Inwit	Regole ad Inwit spa;	di accredito sarà immediatamente comunicata dalla Comunità delle	Paganella soc.coop L'eventuale variazione dell'IBAN del conto corrente	Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia	conto corrente cod. IBAN. IT95R 08078 05624 00009 71301 59 presso La	Comunità delle Regole con bonifici bancari, alle scadenze ivi previste, sul	➢ che i canoni annui di cui all'art. 3 saranno pagati da Inwit spa alla	sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiarano:	consapevoli delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni false, ai	Ai sensi dell'art. 35, c. 22, del D.L. 223/2006 le parti, come sopra costituite,

										I	į	n	I	Н.			20
pag. 13 di 13								Il Presidente – geom. Luca Cerana Il Presidente –	Comunità delle Regole di Spinale e Manez Inwit spa	Letto, confermato e sottoscritto.		registrazione e l'intavolazione del presente contratto.	Le parti delegano il dott, notaio con studio a, per la	imposte di registro e di bollo), nessuna esclusa, sono a carico di Inwit spa.	Tutte le spese derivanti dal presente contratto (incluse quelle notarili e le	art. 7 – Spese contrattuali e disposizioni finali	presenza o dell'utilizzo dell'antenna telefonica di cui sopra.

ļ																	
pag. 13 di 13								II Presidente – geom. Luca Cerana II Presidente –	Comunità delle Regole di Spinale e Manez Inwit spa	Letto, confermato e sottoscritto.	registrazione e l'intavolazione del presente contratto.	Le parti delegano il dott, notaio con studio a, per la	imposte di registro e di bollo), nessuna esclusa, sono a carico di Inwit spa.	Tutte le spese derivanti dal presente contratto (incluse quelle notarili e le	art. 7 – Spese contrattuali e disposizioni finali	presenza o dell'utilizzo dell'antenna telefonica di cui sopra.	

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Luca Cerana

Il membro anziano Daniele Bolza



Il Segretario Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

- 1. la presente deliberazione è esecutiva dal 20.10.2022, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- 2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 25.10.2022** al **04.11.2022**.

Il Segretari

dott. Giuseppe Stefani